



COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE
(L. 27 dicembre 2019, n. 160, comma 837)**

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Disposizioni generali

Articolo 3 Presupposto del canone

Articolo 4 Soggetto passivo

Articolo 5 Funzionario responsabile

Articolo 6 Rilascio dei titoli abilitativi

Articolo 7 Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 8 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

Articolo 10 Determinazione del canone

Articolo 11 Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 12 Rimborsi e compensazione

Articolo 13 Accertamenti - Recupero canone

Articolo 14 Sanzioni e indennità

Articolo 15- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 16 Autotutela

Articolo 17 Riscossione coattiva

Articolo 18 Regime transitorio

Articolo 19 Sostituzione

Articolo 20 Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.lgs.15 dicembre 1997 n. 446, e del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati come definiti dal Regolamento comunale dei mercati su area pubblica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2010 (così come modificato dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2011; n. 30 del 29 ottobre 2012; n. 13 del 29 marzo 2017), nonché destinati allo svolgimento delle fiere come definiti dal Regolamento comunale per la disciplina delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 marzo 2010 (come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2011), realizzati, anche in strutture attrezzate, nel Comune di Casella.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio al Regolamento comunale dei mercati su area pubblica, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2010 e ss.mm.ii., nonché al Regolamento comunale per la disciplina delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 marzo 2010 e ss.mm.ii..

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti nonché di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, destinati a mercati e fiere come rispettivamente definiti dal Regolamento comunale dei mercati su area pubblica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2010 e ss.mm.ii., dal Regolamento comunale per la disciplina delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 marzo 2010 ss.mm.ii., realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Funzionario responsabile

1. Il responsabile del Servizio Tributi è il funzionario responsabile a cui sono conferiti tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone disciplinato dal presente regolamento ai sensi e per gli effetti della L. 27 dicembre 2019, n. 160, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al canone.

2. Il Servizio Polizia Locale collabora con il funzionario responsabile e sotto il suo coordinamento, provvede, in particolare, alla:

- a) vendita ed alla riscossione dei tickets;
- b) segnalazione di eventuali morosità;
- c) repressione degli illeciti.

3. In caso di affidamento a terzi della gestione del canone di cui al presente regolamento, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 6

Rilascio dei titoli abilitativi

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e la concessione di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività commerciale sono rilasciate ai sensi del Capo IV della L. R. 2 gennaio 2007, n. 1; dal Regolamento comunale dei mercati su area pubblica di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2010; Regolamento comunale per la disciplina delle fiere di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 19 marzo 2010.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" al presente Regolamento.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che per il Comune di Casella è pari ad Euro 30,00. Essa costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precipate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando i coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che per il Comune di Casella è pari ad Euro 0,60. Essa costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precipate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati applicando coefficienti deliberati dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, che danno luogo alla relativa determinazione del canone, sia annuale che giornaliera, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di sei, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata.
2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

3. La Giunta Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe può prevedere una tariffazione forfettaria per le concessioni permanenti o temporanee di posteggio, anche differenziate in ragione della natura permanente o temporanea delle medesime.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità ivi previste.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone può essere effettuato in forma anticipata al rilascio della concessione di posteggio tramite l'acquisto di *tickets*. In caso di mancato pagamento di due bimestri, il Servizio Tributi procede all'invio di una nota di sollecito bonario. In caso di mancato pagamento di tre bimestri, su segnalazione del funzionario responsabile di cui all'art. 5, il Responsabile dell'Ufficio Commercio avvia il procedimento di sospensione della concessione.

3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto in due soluzioni semestrali: entro il 31 gennaio per il primo semestre dell'anno solare; entro il 30 giugno per il secondo semestre dell'anno solare. In caso di mancato pagamento di un semestre, il Servizio Tributi procede all'invio di una nota di sollecito bonario. In caso di mancato pagamento di due semestri, su segnalazione del funzionario responsabile di cui all'art. 5, il responsabile dell'Ufficio Commercio avvia il procedimento di sospensione della concessione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro centoventi giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

4. In caso della variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, sia in caso di vendita o di affitto del posteggio, il mantenimento della concessione stessa è subordinato all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del sub ingresso da parte del precedente occupante. Qualora non si verifichi la condizione di cui al primo il Comune, con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Commercio, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione decadono qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro centoventi giorni dall'inizio del periodo di sospensione.

5. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 3,00.

6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza, le somme da rimborsare possono essere compensate.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni comminate ai sensi del presente regolamento. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 5, notificato al soggetto passivo.

Articolo 13

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dall'art. 1, comma 179, L. 27 dicembre 2006, n. 296, provvedono il funzionario responsabile di cui all'art. 5, nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal funzionario responsabile, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, sono trasmessi al Servizio Tributi o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 1, comma 821, L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal

trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecunaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24 novembre 1981, n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 ne maggiore a Euro 500,00, nel rispetto della L. 24 novembre 1981, n. 689. e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominazione custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della L. 24 novembre 1981, n. 689 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per sessanta giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risultati pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'Ufficio Commercio ordina al trasgressore il

ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Art. 16 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile del presente tributo può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario responsabile di cui all'art. 5.

Articolo 17 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 18 **Regime transitorio**

1. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 19 **Sostituzioni**

1. L'art. 19 del Regolamento comunale dei mercati su area pubblica di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29 settembre 2010 (così come modificato dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2011; n. 30 del 29 ottobre 2012; n. 13 del 29 marzo 2017) è così sostituito: "L'occupazione, anche abusiva, delle aree destinate a mercati e fiere come rispettivamente definiti dal presente Regolamento sono sottoposte al pagamento del canone di cui al comma 837 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, così come normato dal relativo regolamento adottato con Delibera del Consiglio Comunale."

Articolo 20 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato “A”

Elenco delle strade, aree e spazi pubblici classificati nella 1° categoria ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

N. ORD.	DESCRIZIONE DELLA STRADA E AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BRAIA
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CA' DI COSTA
3	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CASETTANA
4	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CASSA DI RISPARMIO
5	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FORNACE
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GROSSI
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MOLO
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ALDO MORO
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MUNICIPIO
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MANDELLI
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DEL MAGLIO
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ALLA CHIESA
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CHIOSA
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA FIESCHI
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA DE NEGRI
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CROSE
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CROCEFIESCHI fino al civ. 20
18	STRADA	CAPOLUOGO	PASSO FIESCHI
19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PARETO
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA POGGIO
21	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PONTASSO
22	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VACCAREZZA fino al civ. 41
23	PIAZZA	CAPOLUOGO	PASSADORE
24	PIAZZA	CAPOLUOGO	DEL PALAZZO
25	STRADA	CAPOLUOGO	VIA GILBERTO GOVI
26	STRADA	CAPOLUOGO	VIA LIGGIA
27	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RIO SANTO STEFANO
28	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROMA
29	STRADA	CAPOLUOGO	VIALE DELLE ROSE
30	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SANTO STEFANO
31	PIAZZA	CAPOLUOGO	VIA SERIALLO
32	PIAZZA	CAPOLUOGO	XXV APRILE
33	STRADA	CAPOLUOGO	DELLA CHIESA
34	STRADA	CAPOLUOGO	VIALE EUROPA
35	STRADA	FRAZIONE	VIA SUIA
36	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' CANOVA
37	STRADA	FRAZIONE	VIA CARPENETA
38	STRADA	FRAZIONE	VIA CORTINO
39	STRADA	FRAZIONE	VIA FIRPO fino al civ. 16
40	STRADA	FRAZIONE	VIA MOGGIA fino al civ. 4
41	STRADA	FRAZIONE	VIA DON PERTICA fino al civ. 8
42	STRADA	FRAZIONE	VIA STABBIO SUPERIORE
43	STRADA	FRAZIONE	VIA C. COLOMBO

44	STRADA	FRAZIONE	VIA ANTICA DI AVOSSO
45	STRADA	FRAZIONE	VIA PRATOPRIORE dal civ. 1 al civ. 30 e dal civ. 50 al civ. 72
46	STRADA	FRAZIONE	VIA STABBIO INFERIORE

Elenco delle strade, aree e spazi pubblici classificati nella 2° categoria ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

1	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CROCEFIESCHI dal civ. 40
2	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VACCAREZZA
3	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' CARPENELI
4	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' CASA BRUCIATA
5	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' REGIOSI
6	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' REGIOSI FOSSO
7	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' SCHIOPPE'
8	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' PARATA
9	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' PIANOGRANDE
10	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' ISOLA
11	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' GHIFFA
12	STRADA	FRAZIONE	VIA FIRPO dal civ. 16
13	STRADA	FRAZIONE	VIA DON PERTICA dal civ. 8
14	STRADA	FRAZIONE	VIA STAZIONE
15	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' TANE
16	STRADA	FRAZIONE	VIA MOGGIA dal civ. 4
17	STRADA	FRAZIONE	LOCALITA' SALVEGA
18	STRADA	FRAZIONE	VIA PRATOPRIORE dal civ. 30 al 49